

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE (dimissione dallo stato clericale e dispensa dagli obblighi)

Prot. N. 26/82

Signor Franco Barbero

della diocesi di Pinerolo

25 gennaio 2003

Il Sommo Pontefice Papa Giovanni Paolo II

Ascoltata la relazione dell'ecc.mo Segretario di questa Congregazione circa il grave modo di agire del citato presbitero della diocesi di Pinerolo (Italia), premesse le cose da premettere, con suprema ed inappellabile decisione senza alcuna facoltà di ricorso

ha decretato

che al citato presbitero venga irrogata la pena della dimissione.

Allo stesso presbitero ha anche concesso la dispensa da tutti gli oneri connessi con la sacra Ordinazione, con i seguenti criteri:

1. La dimissione e la dispensa hanno vigore dal momento stesso della decisione del Romano Pontefice.
2. Al presbitero il decreto della dimissione e della dispensa sia notificato dal competente Ordinario del luogo, al quale è fatto divieto di separare giammai questi due elementi. La stessa cosa vale anche per qualche eventuale assoluzione da censure.
3. La notizia della dimissione e della dispensa sia annotata nei Libri dei battezzati della parrocchia del citato presbitero.
4. Per ciò che concerne l'eventuale celebrazione del matrimonio canonico, sono da applicarsi le norme stabilite nel Codice di Diritto Canonico. L'ordinario tuttavia faccia in modo che la cosa avvenga con circospezione e senza pubblicità.
5. L'Autorità ecclesiastica, alla quale spetta di notificare il Decreto al predetto sacerdote, lo esorti vivamente affinché, nel conformarsi alla sua nuova condizione di vita, egli partecipi alla vita del popolo di Dio, dia edificazione e così si mostri un buon figlio della Chiesa.
Nel contempo, gli comunichi quanto segue:
 - a) il presbitero dimesso automaticamente perde i diritti propri dello stato clericale, la dignità ed i compiti ecclesiastici; non è più tenuto agli altri obblighi connessi con lo stato clericale;
 - b) rimane escluso dall'esercizio del sacro ministero, né può avere un compito direttivo in ambito pastorale;
 - c) egualmente, non può svolgere nessun compito nei Seminari e negli Istituti equiparati.

Negli altri Istituti di studi di grado superiore, che in qualsiasi modo dipendano dall'Autorità ecclesiastica, non può avere alcun incarico direttivo o ruolo di insegnamento;

d) anche negli altri Istituti di studi di grado superiore non dipendenti dall'Autorità ecclesiastica, non può insegnare alcuna disciplina teologica;

e) negli Istituti di studi di grado inferiore dipendenti dall'Autorità ecclesiastica, non può avere alcun incarico direttivo o ruolo di insegnamento. Il presbitero dimesso e dispensato è tenuto alla stessa legge nell'insegnare la religione in Istituti dello stesso genere non dipendenti dall'Autorità ecclesiastica.

6. L'Ordinario del luogo curi che il presbitero dimesso non sia di scandalo ai fedeli per mancanza della necessaria prudenza.

7. A tempo opportuno, l'Ordinario competente riferisca alla Congregazione dell'avvenuta notificazione e, se vi sia magari meraviglia tra i fedeli, provveda ad una prudente spiegazione.

Nonostante qualsiasi cosa anche minimamente in contrario.

Dalla Sede della Congregazione, il 25 gennaio 2003.

Joseph Ratzinger
prefetto

Angelo Amato, S.D.B.
arcivescovo titolare di Sila, segretario

giorno della notifica: 13-3-2003